

Studio Legale
Avvocato Andrea Sangermano

Task Force COVID-19

Disposizioni penali ed amministrative applicabili nel contesto della normativa emergenziale.

Documento aggiornato al 16 novembre 2020 alla luce del del c.d. “Decreto Ristori-bis”

Per maggiori informazioni e per conoscere la consulenza personalizzata che possiamo offrire scrivi all'indirizzo covid19@asangermano.eu.

DISCLAIMER

Le nostre Newsletter hanno il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituiscono un parere legale né possono in alcun modo considerarsi come sostitutive di una consulenza legale specifica.

Studio Legale
Avvocato Andrea Sangermano

Previsione normativa	Sanzioni
Inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di distanziamento minimo di un metro tra le persone.	La violazione delle norme restrittive della libertà di movimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a Euro 1.000. In caso di pagamento entro 5 giorni, la sanzione è definibile in misura ridotta col pagamento di Euro 280 altrimenti, se il pagamento avviene entro 60 giorni la sanzione ammonterà a Euro 400.
Inottemperanza all'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto persone non conviventi. (Restano esclusi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi che per interagire con loro versò nella stessa incompatibilità)	La sanzione pecuniaria è raddoppiata nel caso di reiterazione delle violazioni. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo (quindi da 532 euro a 1.330 euro). Può inoltre essere disposta la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. È fatta comunque salva l'applicazione della legge penale, laddove la condotta integri reato.
Spostamenti delle persone fisiche in ingresso, in uscita e all'interno del Paese in violazione delle disposizioni applicabili alla rispettiva area di rischio (gialla, arancione, rossa)	
Inottemperanza all'obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all'aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria e/ogni altra attività, di un metro	
Inottemperanza al divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.	
Inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento.	
Inottemperanza al divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica.	
Inottemperanza al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,	

Studio Legale
Avvocato Andrea Sangermano

<p>nonché sagre e fiere di comunità. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p>	
<p>Inottemperanza al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.</p>	
<p>Inottemperanza all'obbligo, per i luoghi di culto, di attuare le misure di cui agli appositi protocolli e/o linee guida nella gestione dell'accesso agli stessi.</p>	
<p>Inottemperanza al divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell'esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto.</p>	
<p>Per gli esercizi commerciali qui di seguito si riportano i casi sanzionati:</p> <p>1) non è consentita l'attività di sale giochi, scommesse e bingo al di fuori dell'orario 8.00-21.00.</p> <p>2) Tutti i negozi al dettaglio devono garantire ai clienti ingressi dilazionati, sosta non oltre necessario, rispetto dei protocolli previsti dagli allegati ai Dpcm del presidente del Consiglio.</p> <p>3) Il consumo nei servizi di ristorazione è consentito per un massimo di sei persone al tavolo.</p> <p>4) Nei bar, pub, gelaterie e pasticcerie oltre le 18.00 non si può consumare al banco.</p> <p>5) Stop a sale da ballo e discoteche, le feste private civili e religiose autorizzate con massimo 30 persone.</p>	
<p>Spostamenti delle persone fisiche in ingresso, in uscita e all'interno del Paese.</p> <p>Non sono consentiti gli spostamenti di chi:</p> <p>i) è sottoposto alla misura della quarantena in quanto risultato positivo al virus COVID-19; ii) presenta sintomatologia da infezione</p>	<p><i>L'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che legittimano gli spostamenti delle persone fisiche sul territorio incombe sull'interessato e si sostanzia in autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione resa a pubblico ufficiale potrà essere verificata ex post.</i></p> <p><i>Inoltre:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>non sono applicabili sanzioni alla violazione di semplici raccomandazioni;</i>- <i>il modulo di autodichiarazione potrà essere fornito anche dagli organi di polizia seduta stante tuttavia si consiglia l'uso del modulo predisposto da questo Studio Legale;</i>

Studio Legale
Avvocato Andrea Sangermano

<p>respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).</p> <p>La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus COVID-19. (per la definizione di contatti stretti si rinvia al memorandum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>chi dichiarerà il falso nell'autocertificazione, risponderà del reato di cui all'art. 483, c.p., che, sotto la rubrica «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico», punisce con la reclusione fino a due anni, la condotta di chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;</i> - <i>chi dichiarerà false generalità al pubblico ufficiale risponderà del reato di cui all'art. 495 c.p. che, sotto la rubrica “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” punisce chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.</i> - <i>alle persone risultate positive al virus COVID-19 che violano l'obbligo di quarantena è applicabile la sanzione penale prevista dall'art. 260 TULS.</i> - <i>l'art. 452 c.p., che, sotto la rubrica «Delitti colposi contro la salute pubblica», punisce “chiunque” commette, per colpa, per quanto qui rileva, il reato di cui all'art. 438, c.p., ossia il reato di Epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, stabilendo: a) la reclusione da tre a dodici anni se dal fatto deriva la morte di più persone; b) la reclusione da uno a cinque anni, per il solo fatto di aver colposamente diffuso l'epidemia. I precedenti giurisprudenziali sono estremamente limitati e riguardano casi di epidemia colposa;</i> - <i>R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie), art. 260 Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con ora prevede l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da Euro 500 a Euro 5.000 (Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall' art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35). Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.</i> - <i>Da notare che l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dall'art.438 cp, non esclude automaticamente l'applicazione congiunta delle meno gravi sanzioni previste dall'art.260 TULS.</i> <p>Nel concreto potrebbero applicarsi altre fattispecie di reato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, reati di falso, lesioni colpose, omicidio colposo, ovvero il reato di epidemia colposa.</p>
<p>Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto di Protocolli o Linee Guida anticontagio, approvati dal Comitato scientifico, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. • È possibile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a Euro 1.000. La sanzione pecuniaria è raddoppiata nel caso di reiterazione delle violazioni. • Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. • Può inoltre essere disposta, all'atto dell'accertamento e ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, la chiusura provvisoria dell'attività fino a 5 giorni. • Non è inoltre possibile escludere, nel caso in cui un individuo esponga altri a contagio, la contestazione di reati colposi/dolosi contro salute pubblica/incolumità individuale. • L'art. 29-bis L. 40/2020 stabilisce che il datore di lavoro adempie agli obblighi in materia di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida rilevanti ai sensi del DL 16 maggio. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Studio Legale
Avvocato Andrea Sangermano

<p>Disciplina dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto</p>	<p>L'articolo 25 del cd. Decreto Rilancio richiama la fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p., che prevede, per la fattispecie base, la pena della reclusione da uno a quattro anni. All'art. 316-ter c.p. è applicabile l'art. 322-ter c.p., per cui è obbligatoria la confisca del profitto o del prezzo del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato o, in alternativa, la confisca per equivalente, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.</p>
<p>Disciplina in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. Nei procedimenti avviati su istanza di parte in ragione dell'emergenza COVID-19 che sono volti ad ottenere benefici da parte della PA gran parte della documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento sia sostituita da autodichiarazioni ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000. ("benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni"; previsioni analoghe si hanno in materia di "interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza")</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Normalmente si applica l'art. 483 c.p., che prevede fino a due anni di reclusione) devono considerarsi umentate da un terzo alla metà nel caso di falso in autodichiarazione.
<p>Art. 103 ("Emersione dei rapporti di lavoro") Decreto Rilancio</p>	<p>Accanto alla fattispecie di cui all'art.483 cp, (dove si prevede che il rilascio di dichiarazioni o attestazioni dal contenuto non veritiero sia "punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"), se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzo di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è umentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.</p>
<p>Misure a sostegno della liquidità: finanziamenti erogati da istituti di credito che godono di garanzie pubbliche: in particolare, garantiti da Sace S.p.a. e Fondo p.m.i. Il procedimento per l'ottenimento del finanziamento garantito è semplificato, prevedendo una serie di obblighi di autocertificazione a carico del richiedente.</p>	<p>Accanto alla fattispecie di cui all'art. 483 c.p. si potrebbero in astratto configurare altre fattispecie in materia di indebita percezione di erogazioni statali e truffa ai danni dello Stato (quali quelle previste dall'art. 316-ter, 640, co. 2, n. 1, e 640-bis c.p.), ricorso abusivo al credito nonché, in caso di successivo fallimento del soggetto finanziato, le fattispecie di bancarotta (quali la bancarotta semplice per ritardato fallimento di cui all'art. 217, co. 1, n. 4 l.fall. ovvero preferenziale ex art. 216, , co. 3, l.fall.).</p>
<p>Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle farmacie (ordinanza 9 aprile 2020, n. 9, del Commissario straordinario)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ai trasgressori sarà applicabile l'art. 650 c.p., "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o d'igiene, con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato" - sospensione della licenza o autorizzazione a svolgere l'attività.

Studio Legale
Avvocato Andrea Sangermano

Alle farmacie è concesso vendere DPI, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, ossia fuori confezione. La vendita al dettaglio di un'unità di DPI deve prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.

- Nell'apertura delle confezioni, la farmacia assicura la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, anche facendo adottare misure precauzionali standard al proprio personale (igiene delle mani, utilizzo di mascherine, guanti e camice).
- Le informazioni al consumatore potranno essere fornite dalle farmacie anche in maniera semplificata (ad es., mediante apposizione di un cartello nei luoghi di vendita).
- Ciascuna farmacia deve comunque provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).

Studio Legale
Avvocato Andrea Sangermano

Schema riepilogativo delle disposizioni applicabili alle diverse aree.

AREA GIALLA	AREA ARANCIONE	AREA ROSSA 
<p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.</p>	<p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.</p>	<p>È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.</p>
<p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p>	<p>Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.</p>	<p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p>
<p>Chiusura di musei e mostre.</p>	<p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p>	<p>Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.</p>
<p>Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.</p>	<p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p>	<p>Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.</p>
<p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p>	<p>Chiusura di musei e mostre.</p>	<p>Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.</p>
<p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p>	<p>Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.</p>	<p>Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.</p>
<p>Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p>	<p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p>	<p>Sono chiusi musei e mostre: chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.</p>
<p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.</p>	<p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p>	<p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.</p>